

# UNIONE VALDERA

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola

Zona Valdera - Provincia di Pisa

**COPIA**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE VALDERA

### Deliberazione Numero 21 del 10.07.2013

OGGETTO:

### REGOLAMENTO DEL SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

L'anno duemilatredici, il giorno dieci del mese di luglio, alle ore 17.30, presso la Sala Consiliare dell'Unione Valdera in Pontedera, si è tenuta la seduta pubblica del Consiglio dell'Unione Valdera dietro convocazione in data 03.07.2013, diramata dalla Presidente del Consiglio ai sensi dell'art.26 dello Statuto dell'Unione Valdera.

Risultano rispettivamente presenti e assenti:

MILLOZZI SIMONE, <b>Presidente Unione</b> .....P	MARTINOLI BRUNO.....P
BAGNOLI MARTINA, <b>Presidente Consiglio</b> .....P	NENCIONI STEFANIA.....P
ANICHINI ANDREA..... <b>Ass.</b>	PANDOLFI DOMENICO.....P
ARCENNI MATTEO.....P	PAPARONI LUCA.....P
BANCHELLINI ROBERTO.....P	PARRINO SABINA.....P
BANDECCA PAOLO.....P	PIPERNO MARIO.....P
BARDINI ROMINA.....P	PUCCINELLI ALESSANDRO.....P
BASILONI FEDERICA.....P	SALUTINI MASSIMO..... <b>Ass.</b>
BATTAGLINI ALBERTO GIUSEPPE.....P	SCATENI DAMIANO..... <b>Ass.</b>
BENEVELLI RENATO..... <b>Ass.</b>	STEFANINI MARCO.....P
BERNARDESCHI NICLA.....P	TADDEI ROBERTO.....P
BERNARDI CLAUDIA.....P	TORRINI ANTONIO.....P
BIASCI FRANCESCO..... <b>Ass.</b>	GUIDI CORRADO..... <b>Ass.</b>
CARNI' VINCENZO..... <b>Ass.</b>	LARI ALESSIO.....P
CAROTI MARZIO.....P	CIAMPI LUCIA.....P
CURCIO LUCIA.....P	FATTICIONI FILIPPO.....P
DAINI GIULIANO.....P	VANNOZZI GIORGIO..... <b>Ass.</b>
DE VITO PIETRO ANTONIO..... <b>Ass.</b>	MANCINI FRANCESCA..... <b>Ass.</b>
FANELLI MAURIZIO..... <b>Ass.</b>	TEDESCHI FABIO.....P
GIOBBI STEFANO.....P	TERRENI MIRKO.....P
GIUNTINI VALERIANO..... <b>Ass.</b>	FALCHI ALBERTO.....P
GIUSTI LORENZO.....P	CRECCHI SILVANO.....P
GUERRAZZI BARBARA..... <b>Ass.</b>	CICARELLI ALESSANDRO.....P
IACOROSSI SIMONE..... <b>Ass.</b>	PARRELLA ILARIA.....P
MARIANELLI MATTEO..... <b>Ass.</b>	FAIS MARIA ANTONIETTA.....P

Partecipa alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 267/2000, il Segretario generale dell'Unione Valdera NORIDA DI MAIO.

Presiede la seduta, ai sensi dell'articolo 26 comma 1 dello Statuto, la Presidente del Consiglio MARTINA BAGNOLI.

La Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, essendo presenti 35 componenti del Consiglio, dichiara aperta la Seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Il Sindaco Alessio Lari illustra la proposta di deliberazione relativa all'oggetto e una proposta di emendamento relativo ad alcune parti del regolamento allegato alla proposta di deliberazione.

La proposta di deliberazione e la proposta di emendamento (allegato "B") sono riportati di seguito.

Durante la trattazione dell'argomento entra in aula il Sindaco Corrado Guidi; i consiglieri presenti in aula diventano pertanto 36.

---

<b>PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER CONSIGLIO UNIONE DEL 10.07.2013</b>
--

<b>Punto 6 dell'Ordine del giorno</b>
---------------------------------------

OGGETTO:

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

**Decisione**

Il Consiglio dell'Unione Valdera approva il "Regolamento del Servizio Riscossione Coattiva delle Entrate Tributarie" fornito in allegato al presente provvedimento, sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale.

**Motivazione**

L'art. 6 comma 2 lettera i) del vigente Statuto prevede tra le funzioni svolte in forma associata dall'Unione anche "*i. la riscossione coattiva delle entrate tributarie*". Tale servizio, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 dello Statuto, è ad oggi svolto in forma associata dall'Unione Valdera per i comuni che hanno trasferito operativamente la funzione suddetta.

Con riferimento alle attività inerenti la riscossione coattiva, occorre aggiornare il regolamento relativo alla gestione associata, sia per un adeguamento alle novità normative in materia, sia per una parziale revisione della ripartizione delle competenze tra singoli enti e il servizio associato, al fine di rendere le procedure più efficaci ed efficienti.

In particolare, si ritiene necessario modificare le disposizioni regolamentari relative alla concessione di provvedimenti di rateizzazione, in linea con le recenti modifiche legislative, oltre che sostituire l'obbligo dell'invio dei due solleciti di pagamento per l'espropriazione forzata di crediti di modesto ammontare, previsto dall'art. 7 comma 2 lettera gg-quinquies) del D.L. del 13/05/2011 n.° 70 ss.mm.ii. con quello dell'invio della comunicazione di cui all'art. 1 comma 544 della Legge del 24/12/2012 n. 228.

Inoltre, si ritiene opportuno, per quanto attiene l'aspetto organizzativo e gestionale del Servizio, che quest'ultimo svolga tutte le procedure che, nel loro complesso, costituiscono la riscossione coattiva, intendendosi per tale, quindi, l'insieme dei procedimenti finalizzati a recuperare le entrate non rimosse in via ordinaria dai Comuni. Spetta dunque a questi ultimi caricare le liste di debitori all'interno del gestionale per la riscossione coattiva, mentre dall'emissione e notificazione dell'ingiunzione in poi, la competenza passa al Servizio associato.

**Adempimenti a cura dell'Ente Pubblico**

Il Servizio Riscossione Coattiva delle Entrate Tributarie provvederà all'adozione degli atti necessari per l'attuazione del presente provvedimento ed a trasmettere il regolamento approvato a tutti i Comuni aderenti alla gestione associata del Servizio Riscossione Coattiva.

Il Servizio Riscossione Coattiva delle Entrate Tributarie provvederà, con le modalità di cui all'art. 13 comma 13bis del D.L. del 06/12/2011 n° 201 ss.mm.ii., alla pubblicazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Servizio Segreteria curerà la pubblicazione all'albo del presente provvedimento.

### **Segnalazioni particolari**

Il Dirigente dell'Area Servizio Riscossione Coattiva, Paolo Rossi, ha espresso in data 26.06.2013 parere favorevole in linea tecnica sulla presente proposta di deliberazione ed ha dichiarato che non occorre parere di regolarità contabile, in quanto lo stesso non comporta impegni di spesa o diminuzione in entrata e non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Per l'approvazione del presente provvedimento, concernente le funzioni di cui al comma 2 dell'art.6 dello Statuto, è richiesto anche il quorum aggiuntivo indicato all'art. 38 Statuto, comma 1, lettera B. (voto favorevole dei sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione residente nei comuni che hanno già trasferito operativamente la funzione, ai sensi dell'art 8 dello Statuto).

La presente deliberazione diverrà eseguibile dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

Il Regolamento del Servizio Riscossione Coattiva delle Entrate Tributarie diverrà esecutivo trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

### **Riferimenti normativi**

#### **Generali**

D. Lgs. 267/2000 " Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Art. 49 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente all'espressione dei pareri da parte dei responsabili dei servizi (in ordine alla regolarità tecnica ed eventualmente anche in ordine alla regolarità contabile) sulle proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio e alla Giunta.

Statuto dell'Unione Valdera.

Regolamento di Funzionamento del Consiglio dell'Unione Valdera.

#### **Specifici**

Decreto Legislativo 18/08/2000 N. 267, art. 42 comma 4 "Attribuzioni dei Consigli" e Statuto dell'Unione Valdera, articolo 25 "Competenze del Consiglio dell'Unione"

Art. 6, comma 2 lett. I dello Statuto dell'Unione Valdera (che prevede tra le funzioni svolte in forma associata dall'Unione anche "i. la riscossione coattiva delle entrate tributarie") e art. 8 comma 2 dello Statuto (che prevede che le funzioni comprese nell'art. 6 comma 2 dello Statuto sono svolte dall'Unione per i comuni che hanno trasferito operativamente la funzione).

Decreto Legislativo 15/12/1997 N. 446, art. 52 in materia di riscossione coattiva in forma diretta, anche associata, dai Comuni.

Regio Decreto del 14/04/1910 N. 639 che disciplina l'ingiunzione fiscale.

Decreto Presidente della Repubblica del 29/09/1973 N. 602 che al Titolo II detta le norme in materia di espropriazione forzata.

Regio Decreto del 28/10/1940 N. 1443 di approvazione del Codice di Procedura Civile.

Legge del 24/12/2012 N. 228 (Legge di Stabilità per il 2013) art. 1 comma 544.

Articolo 134 comma 3 del D.Lgs.267/2000 sulle esecuibilità delle deliberazioni.

**Ufficio proponente:**

Area Servizi Territoriali – Servizio Riscossione Coattiva Entrate Tributarie

Responsabile del procedimento: Andrea Morelli

Telefono: 0587 672411

e-mail: [a.morelli@unione.valdera.pi.it](mailto:a.morelli@unione.valdera.pi.it)

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

**Titolo I  
Disposizioni generali**

**Art. 1  
Finalità e contenuto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità attraverso le quali viene effettuata dal Servizio dell'Unione la riscossione coattiva delle entrate tributarie, del Cosap e del Cimp dei Comuni, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97.

2. La riscossione coattiva delle entrate tributarie viene effettuata tramite l'ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639, seguendo, di regola, le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 in quanto compatibili, e all'occorrenza le procedure ordinarie di cui al codice di procedura civile.

3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Servizio dell'Unione quale soggetto che esercita le funzioni di cui sopra in forma associata, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

**Art. 2  
Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- per "Servizio", il Servizio che effettua la riscossione coattiva delle entrate tributarie, del COSAP e del CIMP;
- per "Comune", un Comune facente parte dell'Unione dei Comuni della Valdera, o anche esterno, purché abbia aderito alla convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, del COSAP e del CIMP;
- per "Unione", l'Unione dei Comuni della Valdera;
- per "Entrate Tributarie", le entrate dei Comuni derivanti da imposte, tasse, diritti comunque denominati;
- per "COSAP", il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- per "CIMP", il Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari;
- per "Riscossione coattiva", l'insieme delle procedure finalizzate a realizzare il recupero delle entrate non riscosse in via ordinaria dal Comune.

## **Titolo II**

### **Ingiunzione Fiscale**

#### **Art. 3**

##### **Verifica delle condizioni dei crediti e predisposizione delle liste di carico**

1. Le azioni cautelari ed esecutive non possono aver luogo senza l'esistenza di un titolo esecutivo, che deve sussistere sin dalla fase iniziale e per tutto il decorso del procedimento.
2. Il titolo esecutivo deve riferirsi ad un credito: certo (ovvero incontestabile nel merito, fino a prova contraria), liquido (di ammontare determinato) ed esigibile (in quanto non sussistano ostacoli alla sua riscossione).
3. A tale scopo, gli Uffici Tributi dei Comuni, dovranno verificare, per ciascun avviso di accertamento da mettere in riscossione, il verificarsi delle condizioni di cui sopra e, in particolare: che essi non siano stati pagati entro i termini e che la loro notifica si sia perfezionata correttamente.
4. Successivamente, saranno predisposte apposite liste di carico, distinte per tipologia di entrata, nelle quali saranno inseriti, con separati articoli di lista, i dati relativi alle somme dovute dai contribuenti a titolo di imposta, sanzioni e interessi.
5. Le liste di carico saranno immesse nella piattaforma informatica che gestirà tutte le procedure inerenti la riscossione coattiva.

#### **Art. 4**

##### **Atto d'ingiunzione fiscale**

1. Il primo atto della riscossione coattiva è l'ingiunzione fiscale, che viene predisposta dal Responsabile del Servizio sulla base dei dati trasmessi dai Comuni.
2. Questa deve contenere espressamente i seguenti elementi essenziali:
  - l'indicazione del soggetto debitore;
  - l'indicazione del soggetto creditore;
  - l'ordine di adempiere il pagamento della somma dovuta e l'indicazione dell'ammontare di quest'ultima, ovvero quella indicata nell'/negli avviso/i di accertamento, gli interessi, le spese di notifica e d'istruttoria;
  - il termine entro cui adempiere (sessanta giorni dalla data della notifica);
  - l'avvertimento della messa in atto delle azioni cautelari ed esecutive in caso di mancato pagamento;
  - la motivazione su cui si fonda la pretesa impositiva;
  - l'indicazione dell'autorità presso la quale è possibile proporre impugnazione, i termini e le modalità;
  - l'indicazione dell'ufficio presso cui è possibile ottenere informazioni in merito all'atto ed adire il procedimento di riesame dello stesso in autotutela;
  - l'indicazione del funzionario responsabile del procedimento;
  - la sottoscrizione dell'atto da parte del Responsabile del Servizio Riscossione Coattiva.

#### **Art. 5**

#### **Efficacia dell'ingiunzione fiscale come titolo esecutivo e come precetto**

1. L'ingiunzione fiscale è un atto amministrativo che costituisce titolo esecutivo speciale, di natura stragiudiziale, una volta notificato al soggetto debitore e da questi non impugnato entro 60 giorni dalla data di notificazione, o se impugnato, con ricorso rigettato.
2. Essa contiene gli elementi e, quindi, assolve, anche, la funzione di precetto.
3. In qualità di titolo esecutivo, essa è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale.
4. In qualità di precetto, la sua efficacia cessa trascorso un anno dalla sua notificazione.
5. Se nel termine di cui sopra, non è iniziata l'esecuzione, l'ingiunzione perde efficacia relativamente e limitatamente alla sua funzione di precetto; pertanto, ai fini dell'avvio delle procedure cautelari ed esecutive, il Servizio rinnova l'efficacia del precetto tramite la reiterazione della notificazione dell'ingiunzione fiscale di cui sopra oppure tramite l'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/73.

#### **Art. 7**

#### **Rimborso spese**

1. Sono poste a carico del debitore le spese di notificazione di tutti gli atti relativi alla riscossione coattiva, nonché le spese procedurali inerenti la formazione degli stessi, da determinarsi con apposita deliberazione della Giunta dell'Unione.

#### **Art. 8**

#### **Opposizione all'ingiunzione fiscale**

1. Le controversie che attengono la predisposizione dell'ingiunzione fiscale e la sua notificazione, qualora questa abbia ad oggetto una pretesa creditoria di natura tributaria, sono di competenza della Commissione Tributaria Provinciale competente territorialmente.
2. Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto, che può essere impugnato solo per vizi propri.
3. Non sono proponibili le opposizioni di cui agli art.li 615 e 617 c.p.c.

### **Titolo III**

#### **Azioni cautelari ed esecutive**

#### **Art. 9**

#### **Azioni cautelari ed esecutive**

1. Nel caso di riscossione coattiva di crediti di importo fino ad euro 1.000,00, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di 120 (centoventi) giorni dall'invio al contribuente, mediante posta ordinaria, di una comunicazione, contenente il dettaglio delle somme poste in riscossione.

2. Per crediti d'importo superiore ad euro 1.000,00, le azioni cautelari ed esecutive saranno effettuate direttamente, nel rispetto dei limiti d'importo previsti dalle relative disposizioni legislative e regolamentari.

3. La scelta delle azioni cautelari e/o esecutive da esperire per il recupero del credito, sarà effettuata tenendo sempre in considerazione il criterio del costo/beneficio secondo i seguenti parametri:

- tipologia del credito
- importo del credito
- costo e tempi delle procedure cautelari ed esecutive
- eventuale contenzioso in atto

4. In prima istanza, il servizio effettuerà massivamente due procedure, una di natura cautelare (fermo amministrativo), l'altra di natura esecutiva (pignoramento presso terzi). In caso d'impossibilità a procedere come sopra, verrà eseguito il pignoramento mobiliare.

L'ufficio tributi del Comune fornisce le eventuali informazioni in suo possesso sulle posizioni creditorie, utili ad ottimizzare le procedure di cui sopra.

5. Nel caso di crediti d'importo rilevante e/o di posizioni creditorie complesse, la scelta dell'azione da eseguire sarà concordata dal Servizio con l'Ufficio Tributi. Tali azioni potranno essere affidate al legale di fiducia dell'Ente, i cui costi saranno addebitati direttamente al Comune richiedente.

#### **Art. 10**

##### **Fermo amministrativo**

1. Il fermo amministrativo può essere iscritto solo per debiti uguali o superiori ad Euro 150,00.

- Per debiti di importo compreso tra Euro 150,00 ed Euro 3.000,00, il fermo amministrativo interessa un solo bene mobile registrato;
- per debiti d'importo compreso tra Euro 3.000,00 ed Euro 20.000,00, il fermo interessa due beni mobili registrati;
- per debiti d'importo superiore ad Euro 20.000,00 il fermo interessa tutti i beni mobili registrati del debitore.

#### **Art. 11**

##### **Azioni cautelari e conservative dei crediti**

1. Nel caso se ne ravvisi l'opportunità, il servizio può promuovere su richiesta del singolo ente, azioni cautelari e conservative nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del credito.

#### **Art. 12**

##### **Sgravio e rimborso**

Nel caso in cui l'Ufficio Tributi del Comune abbia disposto lo sgravio parziale/totale oppure la sospensione amministrativa dell'atto posto in riscossione coattiva, deve trasmettere il relativo provvedimento a mezzo PEC al Servizio, contestualmente all'invio al contribuente. L'eventuale rimborso di somme dovute sarà a cura del Comune.



**Art. 13**  
**Sospensione della riscossione**

1. Nel caso in cui il contribuente presenti la dichiarazione finalizzata ad ottenere la sospensione della riscossione coattiva, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 1 commi 537-543 della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), il Servizio arresta immediatamente tutte le procedure messe in atto e provvede, entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione, alla sua trasmissione a mezzo PEC all'Ente impositore.

2. Quest'ultimo, nei successivi sessanta giorni, oltre alla comunicazione al debitore, deve trasmettere, sempre a mezzo PEC, al Servizio il provvedimento di sospensione o sgravio, affinché la riscossione coattiva sia, rispettivamente ulteriormente sospesa o annullata, oppure avvertirlo dell'inidoneità della dichiarazione presentata a mantenere sospesa la riscossione, in modo tale che quest'ultima sia ripresa.

3. In caso di mancato invio da parte dell'Ente della comunicazione al contribuente e dei conseguenti provvedimenti al Servizio, nel termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di cui sopra, le somme indicate nella dichiarazione sono annullate di diritto e si intendono automaticamente discaricate.

**Titolo IV**  
**Organizzazione del servizio**

**Art. 14**  
**Funzionario responsabile del servizio**

1. Il Funzionario responsabile del Servizio Associato è il funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva cui compete l'adozione e la sottoscrizione di tutti gli atti in cui si articola il procedimento, tranne quelli di competenza del Funzionario Responsabile per la riscossione, di cui all'art. 42 del D.Lgs. 112/99.

**Art. 15**  
**Funzionario responsabile per la riscossione**

1. Ai fini di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente regolamento, il Presidente dell'Unione procede alla nomina di uno o più funzionari responsabili per la riscossione, che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione.

2. I funzionari responsabili sono nominati fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita con le modalità previste dall'art. 42 del D.Lgs. 112/99.

3. L'ufficiale della riscossione, ai sensi del comma 3 dell'art. 49 del D.P.R. 602/73, svolge le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari: pertanto, effettua le azioni di esecuzione tramite, sia la notificazione degli atti, sia l'esecuzione dei pignoramenti mobiliari, immobiliari e presso terzi, assumendo la qualifica di pubblico ufficiale.

**Art. 16**  
**Rateazione del pagamento**

1. Il Responsabile del Servizio può concedere, su richiesta del contribuente che versi in stato di temporanea situazione di oggettiva difficoltà economica, una rateizzazione del pagamento delle somme dovute per la cui riscossione coattiva sono state avviate le procedure.

2. Per debiti fino a Euro 20.000,00, il contribuente, al fine di ottenere la rateizzazione, deve presentare una richiesta motivata che attesti la propria situazione di temporanea difficoltà economica (autocertificazione). Soltanto, in caso di superamento della suddetta soglia, è necessario presentare, a corredo dell'istanza, la documentazione idonea a rappresentare la situazione economico finanziaria del contribuente. Lo stesso vale qualora, pur non essendo la somma da rateizzare superiore ad Euro 20.000,00, venga richiesto un numero di rate superiore a 48.

3. In questi ultimi due casi, il Responsabile verifica la situazione di difficoltà economica del contribuente e, in caso di accoglimento della richiesta, emana un apposito provvedimento contenente il piano di rateazione, redatto nel rispetto delle seguenti condizioni, valevoli nel caso in cui esso si riferisca a persone fisiche:

- importo minimo rateizzabile Euro 300,00, comprensivo della somma dovuta a titolo di imposta, sanzioni, interessi ed eventuali spese per le procedure cautelari od esecutive attivate;
- il piano di rateizzazione può essere a rata fissa oppure a rate variabili e crescenti;
- l'importo minimo di ciascuna rata è di euro 100,00;

4. A seguito della concessione della rateazione, le misure cautelari e esecutive saranno sospese per un periodo pari a quello della rateazione.

5. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive:

- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione mediante la revoca della sospensione delle procedure esecutive;
- il carico non può più essere rateizzato.

6. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica di cui al comma 1 del presente articolo, la rateazione concessa può essere prorogata, una sola volta, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il Servizio trasmette a mezzo PEC copia del provvedimento di rateizzazione all'Ufficio Tributi del Comune contestualmente all'invio al contribuente.

7. In deroga a quanto sopra, Il Funzionario Responsabile della Riscossione, nell'ambito dell'esperimento delle procedure esecutive, ha la facoltà di accordare piani di rateizzazione personalizzati su richiesta del contribuente, previa comunicazione al Responsabile del Servizio.

8. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso legale, maturati giorno per giorno e calcolati da quando le somme sono divenute esigibili. Nella prima rata vengono, inoltre, addebitate le spese di notifica dell'ingiunzione fiscale e le spese sostenute per le procedure cautelari e/o esecutive effettuate.

**Art. 17**  
**Versamenti al Comune**

1. Il Servizio dell'Unione versa a ciascun Comune, con cadenza mensile, tutte le somme incassate dall'Ufficiale della Riscossione nell'esercizio della sua attività, con allegata la distinta delle riscossioni effettuate in relazione alle singole e specifiche somme indicate nelle liste di carico.

**Art. 18**  
**Rimborso spese per procedure di riscossione coattiva**

1. Sono a carico del contribuente, a titolo di rimborso, le spese di cui al D.M. 21/11/2000 sostenute per la messa in atto delle procedure cautelari ed esecutive.

**Art. 19**  
**Notificazione degli atti della riscossione coattiva**

1. La notificazione degli atti della riscossione coattiva viene effettuata dal messo notificatore di cui ai commi da 158 a 160 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, nell'ambito territoriale corrispondente a quello del comune ove è stato nominato, ovvero dall'ufficiale giudiziario, dal Funzionario Responsabile della Riscossione e nelle altre forme previste dalla legge.

**Art. 20**  
**Discarico per crediti inesigibili**

1. Alla fine di ogni anno, il Servizio effettua, per ciascun comune, la rendicontazione delle partite non riscosse, al fine di verificare con l'ufficio tributi l'efficacia delle azioni cautelari ed esecutive nel frattempo intraprese.

2. Decorsi tre anni dall'affidamento delle liste di carico di cui all'art. 10 del presente regolamento, il Servizio presenterà a ciascun Comune la rendicontazione relativa a ciascuna di esse, contenente le partite e la relativa documentazione per le quali le procedure cautelari ed esecutive esperite hanno avuto esito negativo e, pertanto, risultano non riscosse.

A seguito di tale comunicazione di inesigibilità, il credito si intende automaticamente discaricato.

3. Nel caso in cui, l'Ufficio Tributi comunichi, successivamente, al Servizio l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione o segnali ogni altro mutamento nella situazione patrimoniale del debitore, tale da consentire l'effettuazione di nuove azioni cautelari e/o esecutive, il Servizio riprende in carico la partita precedentemente discaricata, nel rispetto, comunque, dei termini di prescrizione.

**Art. 21**  
**Opposizione alle procedure di riscossione coattiva**

1. In relazione a crediti aventi natura tributaria, le opposizioni esecutive sono ammesse nei seguenti casi:

- l'opposizione regolata dall'art. 615 del codice di procedura civile è proponibile per le sole contestazioni inerenti la pignorabilità dei beni;
- l'opposizione regolata dall'art. 617 del codice di procedura civile è proponibile per le sole contestazioni inerenti i singoli atti dell'esecuzione.

2. E' proponibile, altresì, l'opposizione di terzi di cui all'art. 619 del codice di procedura civile, con le modalità stabilite dall'art. 58 del D.P.R. 602/73.

## **Titolo V**

### **Norme finali**

#### **Art. 22**

##### **Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti regionali e statali.

2. In tali casi, nelle more della formale modifica del regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

#### **Art. 23**

##### **Efficacia**

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2013.

## ALLEGATO "B" - Proposta di emendamento

### PROPOSTA DI EMENDAMENTO PER REGOLAMENTO DEL SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

**Proposta di emendamento predisposta dal relatore Alessio Lari anche a seguito delle proposte avanzate dai Consiglieri Alessandro Puccinelli e Matteo Arcenni del gruppo consiliare "Valdera Civica"**

Di seguito sono riportati gli articoli che si propone di emendare; nella colonna sinistra è riportato il testo contenuto nella proposta di regolamento depositata, mentre nella colonna di destra è riportato il nuovo testo proposto.

Si segnala che per un errore materiale il regolamento contenuto nella proposta di regolamento depositata conteneva un errore di numerazione per gli articoli dal n.7 al 23 e che pertanto si è provveduto alla correzione di tale errore inserendo la corretta numerazione.

Regolamento depositato	Regolamento con proposte di modifica
<b>Art. 8</b> <b>Azioni cautelari ed esecutive</b> 1. Nel caso di riscossione coattiva di crediti di importo fino ad euro 1.000,00, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di 120 (centoventi) giorni dall'invio al contribuente, mediante posta ordinaria, di una comunicazione, contenente il dettaglio delle somme poste in riscossione. 2. Per crediti d'importo superiore ad euro 1.000,00, le azioni cautelari ed esecutive saranno effettuate direttamente, nel rispetto dei limiti d'importo previsti dalle relative disposizioni legislative e regolamentari. 3. La scelta delle azioni cautelari e/o esecutive da esperire per il recupero del credito, sarà effettuata tenendo sempre in considerazione il criterio del costo/beneficio secondo i seguenti parametri: - tipologia del credito - importo del credito - costo e tempi delle procedure cautelari ed esecutive - eventuale contenzioso in atto 4. In prima istanza, il servizio effettuerà massivamente due procedure, una di natura cautelare (fermo amministrativo), l'altra di natura esecutiva (pignoramento presso terzi). In caso d'impossibilità a procedere come sopra, verrà eseguito il pignoramento mobiliare. L'ufficio tributi del Comune fornisce le eventuali informazioni in suo possesso sulle posizioni creditorie, utili ad ottimizzare le procedure di cui	<b>Art. 8</b> <b>Azioni cautelari ed esecutive</b> 1. Nel caso di riscossione coattiva di crediti di importo fino ad euro 1.000,00, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di 120 (centoventi) giorni dall'invio al contribuente, mediante posta ordinaria, di una comunicazione, contenente il dettaglio delle somme poste in riscossione. 2. Per crediti d'importo superiore ad euro 1.000,00, le azioni cautelari ed esecutive saranno effettuate direttamente, nel rispetto dei limiti d'importo previsti dalle relative disposizioni legislative e regolamentari. 3. La scelta delle azioni cautelari e/o esecutive da esperire per il recupero del credito, sarà effettuata tenendo sempre in considerazione il criterio del costo/beneficio secondo i seguenti parametri: - tipologia del credito - importo del credito - costo e tempi delle procedure cautelari ed esecutive - eventuale contenzioso in atto <b>In caso di accertata impossibilità o non convenienza al recupero del credito il servizio attuerà le procedure indicate dall'art. 19.</b> 4. In prima istanza, il servizio effettuerà massivamente due procedure, una di natura cautelare (fermo amministrativo), l'altra di natura esecutiva (pignoramento presso terzi). In caso d'impossibilità a procedere come sopra,

<p>sopra.</p> <p>5. Nel caso di crediti d'importo rilevante e/o di posizioni creditorie complesse, la scelta dell'azione da eseguire sarà concordata dal Servizio con l'Ufficio Tributi. Tali azioni potranno essere affidate al legale di fiducia dell'Ente, i cui costi saranno addebitati direttamente al Comune richiedente.</p>	<p>verrà eseguito il pignoramento mobiliare. L'ufficio tributi del Comune fornisce le eventuali informazioni in suo possesso sulle posizioni creditorie, utili ad ottimizzare le procedure di cui sopra.</p> <p>5. Nel caso di crediti d'importo rilevante e/o di posizioni creditorie complesse, la scelta dell'azione da eseguire sarà concordata dal Servizio con l'Ufficio Tributi. Tali azioni potranno essere affidate al legale di fiducia dell'Ente, i cui costi saranno addebitati direttamente al Comune richiedente.</p>
<p><b>Art. 9</b> <b>Fermo amministrativo</b></p>	<p><b>Art. 9</b> <b>Fermo amministrativo</b></p>
<p>1. Il fermo amministrativo può essere iscritto solo per debiti uguali o superiori ad Euro 150,00.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Per debiti di importo compreso tra Euro 150,00 ed Euro 3.000,00, il fermo amministrativo interessa un solo bene mobile registrato;</li> <li>- per debiti d'importo compreso tra Euro 3.000,00 ed Euro 20.000,00, il fermo interessa due beni mobili registrati;</li> <li>- per debiti d'importo superiore ad Euro 20.000,00 il fermo interessa tutti i beni mobili registrati del debitore.</li> </ul>	<p>1. Il fermo amministrativo può essere iscritto solo per debiti uguali o superiori ad Euro 250,00.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Per debiti di importo compreso tra Euro 250,00 ed Euro 3.000,00, il fermo amministrativo interessa un solo bene mobile registrato;</li> <li>- per debiti d'importo compreso tra Euro 3.000,00 ed Euro 30.000,00, il fermo interessa due beni mobili registrati;</li> <li>- per debiti d'importo superiore ad Euro 30.000,00 il fermo interessa tutti i beni mobili registrati del debitore.</li> </ul>
<p><b>Art. 15</b> <b>Rateazione del pagamento</b></p>	<p><b>Art. 15</b> <b>Rateazione del pagamento</b></p>
<p>1. Il Responsabile del Servizio può concedere, su richiesta del contribuente che versi in stato di temporanea situazione di oggettiva difficoltà economica, una rateizzazione del pagamento delle somme dovute per la cui riscossione coattiva sono state avviate le procedure.</p> <p>2. Per debiti fino a Euro 20.000,00, il contribuente, al fine di ottenere la rateizzazione, deve presentare una richiesta motivata che attesti la propria situazione di temporanea difficoltà economica (autocertificazione). Soltanto, in caso di superamento della suddetta soglia, è necessario presentare, a corredo dell'istanza, la documentazione idonea a rappresentare la situazione economico finanziaria del contribuente. Lo stesso vale qualora, pur non essendo la somma da rateizzare superiore ad Euro 20.000,00, venga richiesto un numero di rate superiore a 48.</p> <p>3. In questi ultimi due casi, il Responsabile verifica la situazione di difficoltà economica del contribuente e, in caso di accoglimento della richiesta, emana un apposito provvedimento</p>	<p>1. Il Responsabile del Servizio può concedere, su richiesta del contribuente che versi in stato di temporanea situazione di oggettiva difficoltà economica, una rateizzazione del pagamento delle somme dovute per la cui riscossione coattiva sono state avviate le procedure.</p> <p>2. Per debiti fino a Euro 20.000,00, il contribuente, al fine di ottenere la rateizzazione, deve presentare una richiesta motivata che attesti la propria situazione di temporanea difficoltà economica (autocertificazione). Soltanto, in caso di superamento della suddetta soglia, è necessario presentare, a corredo dell'istanza, la documentazione idonea a rappresentare la situazione economico finanziaria del contribuente. Lo stesso vale qualora, pur non essendo la somma da rateizzare superiore ad Euro 20.000,00, venga richiesto un numero di rate superiore a 48.</p> <p>3. In questi ultimi due casi, il Responsabile verifica la situazione di difficoltà economica del contribuente e, in caso di accoglimento della richiesta, emana un apposito provvedimento</p>

<p>contenente il piano di rateazione, redatto nel rispetto delle seguenti condizioni, valevoli nel caso in cui esso si riferisca a persone fisiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- importo minimo rateizzabile Euro 300,00, comprensivo della somma dovuta a titolo di imposta, sanzioni, interessi ed eventuali spese per le procedure cautelari od esecutive attivate;</li> <li>- il piano di rateizzazione può essere a rata fissa oppure a rate variabili e crescenti;</li> <li>- l'importo minimo di ciascuna rata è di euro 100,00;</li> </ul> <p>4. A seguito della concessione della rateazione, le misure cautelari e esecutive saranno sospese per un periodo pari a quello della rateazione.</p> <p>5. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;</li> <li>- l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione mediante la revoca della sospensione delle procedure esecutive;</li> <li>- il carico non può più essere rateizzato.</li> </ul> <p>6. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica di cui al comma 1 del presente articolo, la rateazione concessa può essere prorogata, una sola volta, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il Servizio trasmette a mezzo PEC copia del provvedimento di rateizzazione all'Ufficio Tributi del Comune contestualmente all'invio al contribuente.</p> <p>7. In deroga a quanto sopra, Il Funzionario Responsabile della Riscossione, nell'ambito dell'esperimento delle procedure esecutive, ha la facoltà di accordare piani di rateizzazione personalizzati su richiesta del contribuente, previa comunicazione al Responsabile del Servizio.</p> <p>8. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso legale, maturati giorno per giorno e calcolati da quando le somme sono divenute esigibili. Nella prima rata vengono, inoltre, addebitate le spese di notifica dell'ingiunzione fiscale e le spese sostenute per le procedure cautelari e/o esecutive effettuate.</p>	<p>contenente il piano di rateazione, redatto nel rispetto delle seguenti condizioni, valevoli nel caso in cui esso si riferisca a persone fisiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>importo minimo rateizzabile Euro 150,00, comprensivo della somma dovuta a titolo di imposta, sanzioni, interessi ed eventuali spese per le procedure cautelari od esecutive attivate;</b></li> <li>- il piano di rateizzazione può essere a rata fissa oppure a rate variabili e crescenti;</li> <li>- <b>l'importo minimo di ciascuna rata è di euro 50,00;</b></li> </ul> <p>4. A seguito della concessione della rateazione, le misure cautelari e esecutive saranno sospese per un periodo pari a quello della rateazione.</p> <p>5. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;</li> <li>- l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione mediante la revoca della sospensione delle procedure esecutive;</li> <li>- il carico non può più essere rateizzato.</li> </ul> <p>6. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica di cui al comma 1 del presente articolo, la rateazione concessa può essere prorogata, una sola volta, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il Servizio trasmette a mezzo PEC copia del provvedimento di rateizzazione all'Ufficio Tributi del Comune contestualmente all'invio al contribuente.</p> <p>7. In deroga a quanto sopra, Il Funzionario Responsabile della Riscossione, nell'ambito dell'esperimento delle procedure esecutive, ha la facoltà di accordare piani di rateizzazione personalizzati su richiesta del contribuente, previa comunicazione al Responsabile del Servizio.</p> <p>8. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso legale, maturati giorno per giorno e calcolati da quando le somme sono divenute esigibili. Nella prima rata vengono, inoltre, addebitate le spese di notifica dell'ingiunzione fiscale e le spese sostenute per le procedure cautelari e/o esecutive effettuate.</p>
---	--

---

Uditi gli interventi dei partecipanti al dibattito, contenuti nella registrazione depositata agli atti, si procede con la votazione della proposta di emendamento riportata nell'allegato "B".

Sono nominati scrutatori i Consiglieri Banchellini Roberto, Martinoli Bruno e Puccinelli Alessandro.

La votazione della proposta di emendamento, a scrutinio palese, ha il seguente risultato:

Presenti n. 36

Voti favorevoli n. 34

Voti contrari n. 0

Astenuti n. 2 (Giobbi, Pandolfi)

La Presidente proclama pertanto approvata la proposta di emendamento presentata nell'allegato "B".

Si passa quindi alla votazione della proposta di deliberazione con il testo di regolamento già modificato come indicato nell'emendamento approvato; il nuovo testo completo del regolamento sottoposto a votazione è riportato di seguito nell'allegato "C".



# ALLEGATO "C" - Nuovo Regolamento emendato

## REGOLAMENTO DEL SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

### **Titolo I Disposizioni generali**

#### **Art. 1 Finalità e contenuto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità attraverso le quali viene effettuata dal Servizio dell'Unione la riscossione coattiva delle entrate tributarie, del Cosap e del Cimp dei Comuni, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97.
2. La riscossione coattiva delle entrate tributarie viene effettuata tramite l'ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639, seguendo, di regola, le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 in quanto compatibili, e all'occorrenza le procedure ordinarie di cui al codice di procedura civile.
3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Servizio dell'Unione quale soggetto che esercita le funzioni di cui sopra in forma associata, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

#### **Art. 2 Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
  - per "Servizio", il Servizio che effettua la riscossione coattiva delle entrate tributarie, del COSAP e del CIMP;
  - per "Comune", un Comune facente parte dell'Unione dei Comuni della Valdera, o anche esterno, purché abbia aderito alla convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, del COSAP e del CIMP;
  - per "Unione", l'Unione dei Comuni della Valdera;
  - per "Entrate Tributarie", le entrate dei Comuni derivanti da imposte, tasse, diritti comunque denominati;
  - per "COSAP", il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - per "CIMP", il Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari;
  - per "Riscossione coattiva", l'insieme delle procedure finalizzate a realizzare il recupero delle entrate non riscosse in via ordinaria dal Comune.

## **Titolo II Ingiunzione Fiscale**

### **Art. 3**

#### **Verifica delle condizioni dei crediti e predisposizione delle liste di carico**

1. Le azioni cautelari ed esecutive non possono aver luogo senza l'esistenza di un titolo esecutivo, che deve sussistere sin dalla fase iniziale e per tutto il decorso del procedimento.
2. Il titolo esecutivo deve riferirsi ad un credito: certo (ovvero incontestabile nel merito, fino a prova contraria), liquido (di ammontare determinato) ed esigibile (in quanto non sussistano ostacoli alla sua riscossione).
3. A tale scopo, gli Uffici Tributi dei Comuni, dovranno verificare, per ciascun avviso di accertamento da mettere in riscossione, il verificarsi delle condizioni di cui sopra e, in particolare: che essi non siano stati pagati entro i termini e che la loro notifica si sia perfezionata correttamente.
4. Successivamente, saranno predisposte apposite liste di carico, distinte per tipologia di entrata, nelle quali saranno inseriti, con separati articoli di lista, i dati relativi alle somme dovute dai contribuenti a titolo di imposta, sanzioni e interessi.
5. Le liste di carico saranno immesse nella piattaforma informatica che gestirà tutte le procedure inerenti la riscossione coattiva.

### **Art. 4**

#### **Atto d'ingiunzione fiscale**

1. Il primo atto della riscossione coattiva è l'ingiunzione fiscale, che viene predisposta dal Responsabile del Servizio sulla base dei dati trasmessi dai Comuni.
2. Questa deve contenere espressamente i seguenti elementi essenziali:
  - l'indicazione del soggetto debitore;
  - l'indicazione del soggetto creditore;
  - l'ordine di adempiere il pagamento della somma dovuta e l'indicazione dell'ammontare di quest'ultima, ovvero quella indicata nell'/negli avviso/i di accertamento, gli interessi, le spese di notifica e d'istruttoria;
  - il termine entro cui adempiere (sessanta giorni dalla data della notifica);
  - l'avvertimento della messa in atto delle azioni cautelari ed esecutive in caso di mancato pagamento;
  - la motivazione su cui si fonda la pretesa impositiva;
  - l'indicazione dell'autorità presso la quale è possibile proporre impugnazione, i termini e le modalità;
  - l'indicazione dell'ufficio presso cui è possibile ottenere informazioni in merito all'atto ed adire il procedimento di riesame dello stesso in autotutela;
  - l'indicazione del funzionario responsabile del procedimento;
  - la sottoscrizione dell'atto da parte del Responsabile del Servizio Riscossione Coattiva.

#### **Art. 5**

#### **Efficacia dell'ingiunzione fiscale come titolo esecutivo e come precetto**

1. L'ingiunzione fiscale è un atto amministrativo che costituisce titolo esecutivo speciale, di natura stragiudiziale, una volta notificato al soggetto debitore e da questi non impugnato entro 60 giorni dalla data di notificazione, o se impugnato, con ricorso rigettato.
2. Essa contiene gli elementi e, quindi, assolve, anche, la funzione di precetto.
3. In qualità di titolo esecutivo, essa è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale.
4. In qualità di precetto, la sua efficacia cessa trascorso un anno dalla sua notificazione.
5. Se nel termine di cui sopra, non è iniziata l'esecuzione, l'ingiunzione perde efficacia relativamente e limitatamente alla sua funzione di precetto; pertanto, ai fini dell'avvio delle procedure cautelari ed esecutive, il Servizio rinnova l'efficacia del precetto tramite la reiterazione della notificazione dell'ingiunzione fiscale di cui sopra oppure tramite l'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/73.

#### **Art. 6**

#### **Rimborso spese**

1. Sono poste a carico del debitore le spese di notificazione di tutti gli atti relativi alla riscossione coattiva, nonché le spese procedurali inerenti la formazione degli stessi, da determinarsi con apposita deliberazione della Giunta dell'Unione.

#### **Art. 7**

#### **Opposizione all'ingiunzione fiscale**

1. Le controversie che attengono la predisposizione dell'ingiunzione fiscale e la sua notificazione, qualora questa abbia ad oggetto una pretesa creditoria di natura tributaria, sono di competenza della Commissione Tributaria Provinciale competente territorialmente.
2. Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto, che può essere impugnato solo per vizi propri.
3. Non sono proponibili le opposizioni di cui agli art.li 615 e 617 c.p.c.

### **Titolo III**

#### **Azioni cautelari ed esecutive**

#### **Art. 8**

#### **Azioni cautelari ed esecutive**

1. Nel caso di riscossione coattiva di crediti di importo fino ad euro 1.000,00, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di 120 (centoventi) giorni dall'invio al contribuente, mediante posta ordinaria, di una comunicazione, contenente il dettaglio delle somme poste in riscossione.

2. Per crediti d'importo superiore ad euro 1.000,00, le azioni cautelari ed esecutive saranno effettuate direttamente, nel rispetto dei limiti d'importo previsti dalle relative disposizioni legislative e regolamentari.

3. La scelta delle azioni cautelari e/o esecutive da esperire per il recupero del credito, sarà effettuata tenendo sempre in considerazione il criterio del costo/beneficio secondo i seguenti parametri:

- tipologia del credito
- importo del credito
- costo e tempi delle procedure cautelari ed esecutive
- eventuale contenzioso in atto

In caso di accertata impossibilità o non convenienza al recupero del credito il servizio attuerà le procedure indicate dall'art. 19.

4. In prima istanza, il servizio effettuerà massivamente due procedure, una di natura cautelare (fermo amministrativo), l'altra di natura esecutiva (pignoramento presso terzi). In caso d'impossibilità a procedere come sopra, verrà eseguito il pignoramento mobiliare.

L'ufficio tributi del Comune fornisce le eventuali informazioni in suo possesso sulle posizioni creditorie, utili ad ottimizzare le procedure di cui sopra.

5. Nel caso di crediti d'importo rilevante e/o di posizioni creditorie complesse, la scelta dell'azione da eseguire sarà concordata dal Servizio con l'Ufficio Tributi. Tali azioni potranno essere affidate al legale di fiducia dell'Ente, i cui costi saranno addebitati direttamente al Comune richiedente.

#### **Art. 9**

##### **Fermo amministrativo**

1. Il fermo amministrativo può essere iscritto solo per debiti uguali o superiori ad Euro 250,00.

- Per debiti di importo compreso tra Euro 250,00 ed Euro 3.000,00, il fermo amministrativo interessa un solo bene mobile registrato;
- per debiti d'importo compreso tra Euro 3.000,00 ed Euro 30.000,00, il fermo interessa due beni mobili registrati;
- per debiti d'importo superiore ad Euro 30.000,00 il fermo interessa tutti i beni mobili registrati del debitore.

#### **Art. 10**

##### **Azioni cautelari e conservative dei crediti**

1. Nel caso se ne ravvisi l'opportunità, il servizio può promuovere su richiesta del singolo ente, azioni cautelari e conservative nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del credito.

#### **Art. 11**

##### **Sgravio e rimborso**

Nel caso in cui l'Ufficio Tributi del Comune abbia disposto lo sgravio parziale/totale oppure la sospensione amministrativa dell'atto posto in riscossione coattiva, deve trasmettere il relativo provvedimento a mezzo PEC al Servizio, contestualmente all'invio al contribuente. L'eventuale rimborso di somme dovute sarà a cura del Comune.

**Art. 12**  
**Sospensione della riscossione**

1. Nel caso in cui il contribuente presenti la dichiarazione finalizzata ad ottenere la sospensione della riscossione coattiva, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 1 commi 537-543 della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), il Servizio arresta immediatamente tutte le procedure messe in atto e provvede, entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione, alla sua trasmissione a mezzo PEC all'Ente impositore.

2. Quest'ultimo, nei successivi sessanta giorni, oltre alla comunicazione al debitore, deve trasmettere, sempre a mezzo PEC, al Servizio il provvedimento di sospensione o sgravio, affinché la riscossione coattiva sia, rispettivamente ulteriormente sospesa o annullata, oppure avvertirlo dell'inidoneità della dichiarazione presentata a mantenere sospesa la riscossione, in modo tale che quest'ultima sia ripresa.

3. In caso di mancato invio da parte dell'Ente della comunicazione al contribuente e dei conseguenti provvedimenti al Servizio, nel termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di cui sopra, le somme indicate nella dichiarazione sono annullate di diritto e si intendono automaticamente discaricate.

**Titolo IV**  
**Organizzazione del servizio**

**Art. 13**  
**Funzionario responsabile del servizio**

1. Il Funzionario responsabile del Servizio Associato è il funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva cui compete l'adozione e la sottoscrizione di tutti gli atti in cui si articola il procedimento, tranne quelli di competenza del Funzionario Responsabile per la riscossione, di cui all'art. 42 del D.Lgs. 112/99.

**Art. 14**  
**Funzionario responsabile per la riscossione**

1. Ai fini di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente regolamento, il Presidente dell'Unione procede alla nomina di uno o più funzionari responsabili per la riscossione, che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione.

2. I funzionari responsabili sono nominati fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita con le modalità previste dall'art. 42 del D.Lgs. 112/99.

3. L'ufficiale della riscossione, ai sensi del comma 3 dell'art. 49 del D.P.R. 602/73, svolge le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari: pertanto, effettua le azioni di esecuzione tramite, sia la notificazione degli atti, sia l'esecuzione dei pignoramenti mobiliari, immobiliari e presso terzi, assumendo la qualifica di pubblico ufficiale.

## Art. 15 Rateazione del pagamento

1. Il Responsabile del Servizio può concedere, su richiesta del contribuente che versi in stato di temporanea situazione di oggettiva difficoltà economica, una rateizzazione del pagamento delle somme dovute per la cui riscossione coattiva sono state avviate le procedure.

2. Per debiti fino a Euro 20.000,00, il contribuente, al fine di ottenere la rateizzazione, deve presentare una richiesta motivata che attesti la propria situazione di temporanea difficoltà economica (autocertificazione). Soltanto, in caso di superamento della suddetta soglia, è necessario presentare, a corredo dell'istanza, la documentazione idonea a rappresentare la situazione economico finanziaria del contribuente. Lo stesso vale qualora, pur non essendo la somma da rateizzare superiore ad Euro 20.000,00, venga richiesto un numero di rate superiore a 48.

3. In questi ultimi due casi, il Responsabile verifica la situazione di difficoltà economica del contribuente e, in caso di accoglimento della richiesta, emana un apposito provvedimento contenente il piano di rateazione, redatto nel rispetto delle seguenti condizioni, valevoli nel caso in cui esso si riferisca a persone fisiche:

- importo minimo rateizzabile Euro 150,00, comprensivo della somma dovuta a titolo di imposta, sanzioni, interessi ed eventuali spese per le procedure cautelari od esecutive attivate;
- il piano di rateizzazione può essere a rata fissa oppure a rate variabili e crescenti;
- l'importo minimo di ciascuna rata è di euro 50,00;

4. A seguito della concessione della rateazione, le misure cautelari e esecutive saranno sospese per un periodo pari a quello della rateazione.

5. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive:

- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione mediante la revoca della sospensione delle procedure esecutive;
- il carico non può più essere rateizzato.

6. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica di cui al comma 1 del presente articolo, la rateazione concessa può essere prorogata, una sola volta, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il Servizio trasmette a mezzo PEC copia del provvedimento di rateizzazione all'Ufficio Tributi del Comune contestualmente all'invio al contribuente.

7. In deroga a quanto sopra, Il Funzionario Responsabile della Riscossione, nell'ambito dell'esperimento delle procedure esecutive, ha la facoltà di accordare piani di rateizzazione personalizzati su richiesta del contribuente, previa comunicazione al Responsabile del Servizio.

8. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso legale, maturati giorno per giorno e calcolati da quando le somme sono divenute esigibili. Nella prima rata vengono, inoltre, addebitate le spese di notifica dell'ingiunzione fiscale e le spese sostenute per le procedure cautelari e/o esecutive effettuate.

**Art. 16**  
**Versamenti al Comune**

1. Il Servizio dell'Unione versa a ciascun Comune, con cadenza mensile, tutte le somme incassate dall'Ufficiale della Riscossione nell'esercizio della sua attività, con allegata la distinta delle riscossioni effettuate in relazione alle singole e specifiche somme indicate nelle liste di carico.

**Art. 17**  
**Rimborso spese per procedure di riscossione coattiva**

1. Sono a carico del contribuente, a titolo di rimborso, le spese di cui al D.M. 21/11/2000 sostenute per la messa in atto delle procedure cautelari ed esecutive.

**Art. 18**  
**Notificazione degli atti della riscossione coattiva**

1. La notificazione degli atti della riscossione coattiva viene effettuata dal messo notificatore di cui ai commi da 158 a 160 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, nell'ambito territoriale corrispondente a quello del comune ove è stato nominato, ovvero dall'ufficiale giudiziario, dal Funzionario Responsabile della Riscossione e nelle altre forme previste dalla legge.

**Art. 19**  
**Discarico per crediti inesigibili**

1. Alla fine di ogni anno, il Servizio effettua, per ciascun comune, la rendicontazione delle partite non riscosse, al fine di verificare con l'ufficio tributi l'efficacia delle azioni cautelari ed esecutive nel frattempo intraprese.

2. Decorsi tre anni dall'affidamento delle liste di carico di cui all'art. 10 del presente regolamento, il Servizio presenterà a ciascun Comune la rendicontazione relativa a ciascuna di esse, contenente le partite e la relativa documentazione per le quali le procedure cautelari ed esecutive esperite hanno avuto esito negativo e, pertanto, risultano non riscosse.

A seguito di tale comunicazione di inesigibilità, il credito si intende automaticamente discaricato.

3. Nel caso in cui, l'Ufficio Tributi comunichi, successivamente, al Servizio l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione o segnali ogni altro mutamento nella situazione patrimoniale del debitore, tale da consentire l'effettuazione di nuove azioni cautelari e/o esecutive, il Servizio riprende in carico la partita precedentemente discaricata, nel rispetto, comunque, dei termini di prescrizione.

**Art. 20**  
**Opposizione alle procedure di riscossione coattiva**

1. In relazione a crediti aventi natura tributaria, le opposizioni esecutive sono ammesse nei seguenti casi:

- l'opposizione regolata dall'art. 615 del codice di procedura civile è proponibile per le sole contestazioni inerenti la pignorabilità dei beni;
- l'opposizione regolata dall'art. 617 del codice di procedura civile è proponibile per le sole contestazioni inerenti i singoli atti dell'esecuzione.

2. E' proponibile, altresì, l'opposizione di terzi di cui all'art. 619 del codice di procedura civile, con le modalità stabilite dall'art. 58 del D.P.R. 602/73.

## **Titolo V Norme finali**

### **Art. 21 Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti regionali e statali.

2. In tali casi, nelle more della formale modifica del regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

### **Art. 22 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore con effetto dal 1° gennaio 2013.

---

La votazione dell'intera proposta di deliberazione, già modificata come indicato dall'emendamento precedentemente approvato, a scrutinio palese, ha il seguente risultato:

Presenti n. 36  
Voti favorevoli n. 34  
Voti contrari n. 0  
Astenuti n. 2 (Giobbi, Pandolfi)

La Presidente, visto anche l'articolo 38 dello Statuto, proclama pertanto approvata la proposta di deliberazione in oggetto modificata come previsto dall'emendamento precedentemente approvato.

Letto, approvato e sottoscritto

La Presidente del Consiglio  
F.to MARTINA BAGNOLI

Il Segretario verbalizzante  
F.to NORIDA DI MAIO



## **UNIONE VALDERA**

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Lajatico,  
Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola

**Zona Valdera - Provincia di Pisa**

*OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE:*

### **REGOLAMENTO DEL SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

Si esprime parere favorevole in linea tecnica sul provvedimento in oggetto specificato, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata e non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Pontedera, 26.06.2013

Il Dirigente dell'Area Servizi Territoriali  
dell'Unione Valdera

F.to Paolo Rossi

## **UNIONE VALDERA**

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Lajatico,  
Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola  
**Zona Valdera - Provincia di Pisa**

*OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE:*

### **REGOLAMENTO DEL SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

Si esprime parere favorevole in linea tecnica sulla proposta di emendamento presentata in aula relativamente ad alcune parti dell'Allegato "A" della proposta deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art.49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267.

Si conferma altresì il parere tecnico favorevole sul complesso del testo della proposta di deliberazione comprensiva dell'emendamento sopraindicato.

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata e non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Pontedera, 10.07.2013

Il Dirigente supplente dell'Area Servizi Territoriali  
dell'Unione Valdera  
F.to Giovanni Forte

## **UNIONE VALDERA**

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Lajatico,  
Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola  
**Zona Valdera - Provincia di Pisa**

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto CERTIFICA che la su estesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line sul sito internet dell'Unione Valdera all'indirizzo [www.unione.valdera.pi.it](http://www.unione.valdera.pi.it) e presso la sede dell'ente il giorno 16.07.2013.

Il Dirigente supplente dell'Area Affari generali  
dell'Unione Valdera  
F.to Norida Di Maio

---

La presente copia - in carta libera per uso amministrativo - è conforme all'originale depositato presso la sede dell'Unione Valdera in Pontedera, Via Brigade Partigiane n.4.

Pontedera, lì 16.07.2013

Il Dirigente supplente dell'Area Affari generali  
dell'Unione Valdera  
F.to Norida Di Maio